

**COMPETENZE DEL GIUDICE DI
PACE ALLA LUCE DELLA RIFORMA
CARTABIA
(MARCO ORLANDI)**

TEMPI DI APPLICAZIONE

*L'art. 7 del c.p.c. che disciplina la competenza del Giudice di Pace, nella sua nuova formulazione, avrà effetti **a decorrere dal 28 Febbraio 2023**, per i procedimenti che si instaurano dopo tale data, **fino al 31 ottobre 2025**.*

Per quanto concerne i procedimenti pendenti al 28 Febbraio 2023 si applicherà le disposizioni vigenti fino quel momento.



AMBITI DI APPLICAZIONE

Art 7 c. 1 cpc

Il giudice di pace è competente per le cause relative a **beni mobili** di **valore non superiore a diecimila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice

Per quanto riguarda i beni mobili precedentemente il valore delle cause non doveva essere superiore a cinquemila euro.



AMBITI DI APPLICAZIONE

Art 7 c. 2 cpc

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di **risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti**, purché il **valore** della controversia **non superi venticinquemila euro**

Per quanto riguarda le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti precedentemente il valore delle cause non doveva essere superiore a ventimila euro.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art 7 c. 3 cpc

Il giudice di pace è altresì competente indipendentemente dal valore per le seguenti cause:

- 1) per le cause relative ad apposizioni di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
- 4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 *Numero abrogato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534*